



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 41	di data 01/07/24

Oggetto: D.LGS. 36/2023 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO:

- PRESSO LA STRUTTURA "G. RODARI"
- PRESSO LA STRUTTURA DI "MARTIGNANO"
- PRESSO LA STRUTTURA "P.V. TONINI"
- PRESSO LA STRUTTURA DI "MEANO"
- PRESSO LA STRUTTURA "ORSETTO PANDI"

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA STIMATO PER 7 ANNI (6 ANNI PER IL NIDO "ORSETTO PANDI") EURO 17.907.106,25 (ONERI FISCALI ESCLUSI).
INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che in data 31 luglio 2025 si concludono i vigenti contratti per i servizi di nido d'infanzia indicati in oggetto, fatta eccezione per la struttura "Orsetto Pandi", che passa da una gestione diretta all'affidamento a terzi a far data dall'anno educativo 2026/2027 per consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 di data 4 giugno 2024 con la quale, in conformità all'art. 49, comma 3, lett. g) della L.R. n. 2/2018, è stato deciso:

1. di approvare la disciplina generale dei nove nidi d'infanzia:
 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "G. Rodari"
 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Martignano"
 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "P.V. Tonini"
 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Meano"
 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Orsetto Pandi"
 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "La Mongolfiera"
 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Clarina"
 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Europa"
 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Oltrecastello",per come proposta dal Servizio Servizi all'infanzia e istruzione e come riportata nelle premesse;
2. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa della medesima deliberazione, per i servizi di cui al punto precedente, la forma di gestione in via indiretta mediante affidamento a terzi tramite appalto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 7 anni educativi e, limitatamente all'Orsetto Pandi che passa da una gestione diretta all'affidamento a terzi, per la durata di 6 anni educativi per consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione;

3. di approvare l'Allegato n. 1 "Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (D.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)" che, firmato dalla Segretaria generale, forma parte integrante ed essenziale della suddetta deliberazione;
4. di prendere atto dei dati esposti nell'Allegato n. 2 "Riepilogo capienze e servizi al 1.9.2023", e nell'Allegato n. 3 "Valutazione popolazione, andamento della domanda, soddisfazione dell'utenza e forme di flessibilità", documenti tutti da ritenersi ad ogni effetto espressamente approvati con la deliberazione de qua ancorché ad essa non materialmente allegati;
5. di dare atto che la Giunta comunale provvederà, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti, all'approvazione degli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che il Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento delle procedure di gara in particolare alla redazione e approvazione dei Capitolati e relativi allegati oltre che dei disciplinari di gara per le due procedure di affidamento, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

preso atto, in particolare, che con la sopracitata deliberazione consiliare si è deciso di proseguire con l'erogazione del servizio nei suddetti nidi e sono stati definiti i seguenti aspetti:

- disciplina generale dei servizi oggetto del nuovo affidamento, intesa come definizione degli elementi fondamentali che caratterizzano lo specifico servizio. In particolare sono stati individuati gli obiettivi e le finalità da raggiungere con l'erogazione del servizio di nido d'infanzia e la strutturazione del servizio nei nidi d'infanzia in oggetto anche alla luce del quadro complessivamente delineato dei servizi disponibili, degli elementi di tendenza del quadro socio demografico di riferimento e di una serie di approfondimenti effettuati in base all'andamento e alla tipologia della domanda espressa nonché delle caratteristiche strutturali dei singoli edifici;

- forma di gestione dei servizi in via indiretta mediante affidamento a terzi tramite appalto con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 17 L.P. n. 2/2016;

- durata del contratto:

- nidi d'infanzia "G. Rodari", "Martignano", "P.V. Tonini", "Meano", "La Mongolfiera", "Clarina", "Europa" e "Oltrecastello" durata contrattuale di 7 anni con avvio del servizio previsto il 01.09.2025 e termine il 31.7.2032, salvo per il nido "Clarina" il cui contratto, in caso di attivazione dell'opzione di nido estivo, terminerà il 31.8.2032;
- nido d'infanzia "Orsetto Pandi" durata contrattuale di 6 anni con avvio del servizio previsto il 01.09.2026 e termine il 31.07.2032 (avvio del servizio al termine dei lavori di riqualificazione);

- quadro normativo di riferimento;

- importo a base di gara e valore massimo stimato per l'appalto dei nove nidi in argomento per la durata di 7 anni (6 anni per il nido "Orsetto Pandi") secondo quanto dettagliato nella tabella seguente che considera tutte le componenti, anche quelle opzionali per le quali è quantificabile il valore (nido estivo presso il nido "Clarina" e aumento del quinto dell'importo contrattuale per tutti i nove nidi):

	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO A BASE DI GARA IVA INCLUSA	VALORE DELL'APPALTO COMPRENSIVO DELLE OPZIONI IVA ESCLUSA
nido G. Rodari	€ 3.845.341,50	€ 4.691.316,63	€ 4.614.409,80

nido di Martignano	€ 3.998.852,55	€ 4.878.600,11	€ 4.798.623,06
nido P.V. Tonini	€ 2.765.262,50	€ 3.373.620,25	€ 3.318.315,00
nido di Meano	€ 2.973.686,10	€ 3.627.897,04	€ 3.568.423,32
nido Orsetto Pandi	€ 4.323.963,60	€ 5.275.235,59	€ 5.188.756,32
nido La Mongolfiera	€ 5.457.569,04	€ 6.658.234,23	€ 6.549.082,85
nido Clarina	€ 4.213.917,40	€ 5.140.979,23	€ 5.516.400,96
nido Europa	€ 2.994.753,30	€ 3.653.599,03	€ 3.593.703,96
nido Oltrecastello	€ 2.269.944,60	€ 2.769.332,41	€ 2.723.933,52
TOTALE	€ 32.843.290,59	€ 40.068.814,52	€ 39.871.648,79

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 178 dd. 1 luglio 2024, immediatamente eseguibile, con la quale, in conformità all'art. 9, comma 2, lett. b), del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, è stato deciso:

1) di fissare gli indirizzi per la definizione delle due procedure di gara per l'appalto del servizio di nido d'infanzia per i lotti di seguito descritti:

Procedura 5 lotti (area A/B):

Lotto 1: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "G. Rodari";

Lotto 2: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Martignano";

Lotto 3: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "P.V. Tonini";

Lotto 4: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Meano";

Lotto 5: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Orsetto Pandi".

Procedura 4 lotti (area C):

Lotto 1: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "La Mongolfiera";

Lotto 2: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Clarina";

Lotto 3: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Europa";

Lotto 4: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Oltrecastello";

aderendo integralmente alle proposte del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione così come esposte in narrativa del suddetto atto;

2) di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione si stabilirà di procedere, con due procedure di gara, all'affidamento del servizio di nido d'infanzia per i lotti di seguito descritti:

Procedura 5 lotti (area A/B):

- Lotto 1: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "G. Rodari";
- Lotto 2: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Martignano";
- Lotto 3: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "P.V. Tonini";
- Lotto 4: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Meano";
- Lotto 5: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Orsetto Pandi".

Procedura 4 lotti (area C):

- Lotto 1: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "La Mongolfiera";
- Lotto 2: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Clarina";
- Lotto 3: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Europa";
- Lotto 4: Servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Oltrecastello";

3) di dare atto che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento delle due procedure di gara, in particolare all'approvazione dei rispettivi Capitolati e relativi allegati oltre che dei rispettivi disciplinari di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

preso altresì atto che la Giunta comunale, con la succitata deliberazione, aderendo alle proposte dello scrivente Servizio, ha deciso di effettuare due procedure di gara: una suddivisa in cinque lotti e una suddivisa in quattro lotti, la cui suddivisione è stata delineata in conformità alle aeree di utenza così come definite dalla deliberazioni di Giunta dd. 30.07.2007 n. 214 e s.m. e i., dd. 10.08.2015 n. 142 e dd. 28.08.2023 n. 244;

dato atto che per ciascuna delle due procedure è prevista l'adozione di una determinazione dirigenziale di indizione della gara e che, nello specifico, il presente atto riguarda la procedura suddivisa in cinque lotti come di seguito indicato:

Procedura 5 lotti (area A/B):

- Lotto 1 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "G. Rodari" - via Giovanelli, 6 (Trento)
- Lotto 2 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Martignano" - via di Moderno, 2 – Martignano (Trento)
- Lotto 3 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "P.V. Tonini" - via Don Deflorian, 20 – Vigolo Baselga (Trento)
- Lotto 4 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Meano" - via delle Sugarine, 38 Meano (Trento)
- Lotto 5 - servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Orsetto Pandi" - via L. Senesi n. 3 (Trento);

conformi alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 29 gennaio 2021 contenente "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" (Gazzetta ufficiale n. 42 del 19/2/2021) e Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (G.U.R.I. n. 236 del 2 ottobre 2021) ed al decreto del Ministero dell'Ambiente di data 10 marzo 2020 contenente "Criteri Ambientali Minimi relativi al Servizio di ristorazione collettiva e derrate alimentari";

preso atto che, come già deliberato dal Consiglio comunale con la deliberazione citata, gli importi stimati posti a base di gara per il periodo di 7 anni, ovvero di 6 anni per la struttura "Orsetto Pandi" e il valore complessivo dei contratti, considerate le opzioni per le quali è quantificabile il valore (aumento del quinto dell'importo contrattuale per i cinque nidi in argomento) sono riportati nella seguente tabella:

5 LOTTI	IMPONIBILE
Lotto 1 G. Rodari	€ 3.845.341,50
Quinto dell'importo contrattuale	€ 769.068,30
Totale	€ 4.614.409,80
Lotto 2 Martignano	€ 3.998.852,55
Quinto dell'importo contrattuale	€ 799.770,51
Totale	€ 4.798.623,06
Lotto 3 P.V. Tonini	€ 2.765.262,50
Quinto dell'importo contrattuale	€ 553.052,50
Totale	€ 3.318.315,00
Lotto 4 Meano	€ 2.973.686,10
Quinto dell'importo contrattuale	€ 594.737,22
Totale	€ 3.568.423,32
Lotto 5 Orsetto Pandi	€ 4.323.963,60
Quinto dell'importo contrattuale	€ 864.792,72
Totale	€ 5.188.756,32
Importo totale a base di gara (5 lotti) IVA ESCLUSA	€ 17.907.106,25
Importo totale a base di gara (5 lotti) IVA INCLUSA	€ 21.846.669,62
Valore massimo stimato dell'appalto (5 lotti) IVA ESCLUSA	€ 21.488.527,50

rilevato che la quantificazione degli importi sopra indicati è stata effettuata considerando diversi elementi, tra i quali:

- i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti, l'andamento dei ribassi sia dei precedenti aggiudicatari che degli altri concorrenti;
- i costi della manodopera, calcolati a norma dell'art. 41, commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023 sulla base di quanto previsto nella tabella ministeriale riferita al CCNL delle Cooperative sociali, nonché il relativo contratto integrativo territoriale;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ipotizzabili per lo svolgimento del servizio (formazione, dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria, documentazione specifica, consulenza del medico competente);
- le spese per l'acquisto di generi alimentari e materiali vari (igienici, didattici, materiale di pulizia e di consumo) e il pagamento delle utenze e delle manutenzioni a carico del gestore del servizio;
- i costi generali (tra cui a titolo esemplificativo: polizze assicurative, supporto tecnico, spese amministrative generali);
- le condizioni strutturali e organizzative di ciascun nido, anche con riferimento a quanto contenuto nella Tabella A – personale impiegato di ciascun nido, la relativa capienza oltre che gli elementi di variazione previsti dal capitolato;

- i corrispettivi attualmente in essere per i nidi affidati a terzi, comprensivi del progressivo aggiornamento ISTAT;

dato, inoltre, atto che sulla base dei medesimi elementi, sono state altresì stimate:

- quota mensile per ogni posto occupato;
- quota oraria per eventuale prolungamento orario dalle 17.30 alle 19.30 per il nido (quota esclusa dall'importo contrattuale);
- quota oraria per eventuale educatore di supporto per i bambini con bisogni educativi speciali (quota non compresa nell'importo contrattuale);

rilevato che l'importo della spesa complessivamente prevista per l'affidamento in oggetto, pari alla somma indicata al punto 10 del dispositivo della presente determinazione, tiene conto, pertanto:

- delle caratteristiche e della strutturazione della tipologia di servizio di nido offerto;
- della piena e costante copertura del numero dei posti in ciascun nido;
- degli oneri fiscali nella misura massima del 22%;

precisato, altresì, che la spesa legata all'eventuale richiesta di supporto per bambini portatori di bisogni educativi speciali presso il nido d'infanzia verrà impegnata successivamente in funzione dell'effettiva esigenza di attivazione, così come la spesa relativa all'opzione c.d. "quinto d'obbligo" verrà impegnata in funzione del suo eventuale esercizio;

considerato che l'importo annuo della manodopera per i cinque nidi a tempo pieno è pari a:

- euro 428.480,91 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "G. Rodari";
- euro 485.574,95 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di Martignano;
- euro 322.745,64 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "P.V. Tonini";
- euro 339.849,84 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di Meano;
- euro 626.974,72 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Orsetto Pandi";

e che, pertanto, i servizi in oggetto sono caratterizzati da alta intensità di manodopera, la quale comporta significativa cautela ai fini dell'applicazione delle clausole sociali previste dalla normativa in materia di appalti;

atteso, altresì, che in caso di servizi ad alta intensità di manodopera l'attuale art. 32, commi 4 e 4-sexies della L.P. n. 2/2016 e s.m. impone che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara (fatta eccezione per il nido "Orsetto Pandi" attualmente a gestione diretta), ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario. In questo caso, ai sensi dell'art. 32, comma 4-bis della L.P. n. 2/2016 e s.m. l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva - nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro in essere alla data di conclusione del precedente affidamento;

dato atto che, al fine di attuare la garanzia di continuità nei posti di lavoro, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 del 25 settembre 2020, l'Amministrazione comunale ha richiesto agli appaltatori uscenti per ciascun nido la compilazione di apposita tabella (c.d. "Tabella A") riportante l'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione degli appalti in scadenza, fatta eccezione per il nido "Orsetto Pandi" attualmente a gestione diretta;

dato atto che con la propria deliberazione n. 178 dd. 1 luglio 2024 la Giunta comunale, aderendo sul punto alla proposta dello scrivente Servizio, ha ritenuto di escludere l'obbligo di assunzione di lavoratori svantaggiati, di cui alla previsione dell'art. 32 comma 3 della Legge Provinciale n. 2/2016. Tale esclusione opera sia per il personale educativo, in ragione dei continui contatti col bambino e delle responsabilità sul gruppo, nonché dei requisiti di professionalità previsti dalle norme di settore, sia per il personale ausiliario, che nelle strutture di nido d'infanzia opera con ritmi sostenuti e responsabilità puntuali e stringenti;

preso atto che ai sensi dell'art. 36-ter-1, della Legge Provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente - nelle procedure sopra soglia europea per gli acquisti nelle categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità per le quali la Giunta provinciale ha definito con proprio provvedimento strategie di acquisto - il ricorso a convenzioni quadro dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

visto l'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990, che prevede tra l'altro:

- al comma 5: *"(...) Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;*

- al comma 6, *"(...) Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5."*;

considerato, quindi, che la procedura in oggetto rientra tra quelle ad alta intensità di manodopera e, appurata pertanto l'impossibilità di procedere ad una convenzione APAC (e, per come formulato l'articolo 36ter 1 di cui sopra, anche ad una convenzione CONSIP), si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

dato atto che è necessario indire in tempi brevi la procedura di gara per i nidi sopra indicati al fine di poter concludere la medesima entro il termine di scadenza dei contratti con gli attuali gestori dei servizi in parola fissato per il 31 luglio 2025, fatta eccezione per la struttura "Orsetto Pandi" il cui avvio è fissato per l'anno educativo 2026/2027;

preso atto che la disciplina normativa nazionale di riferimento è contenuta nel D.Lgs. n. 36/2023, mentre quella provinciale nella L.P. 2/2016 in attuazione della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 30, comma 1 della L.P. n. 2/2016, l'affidamento di servizi socio-assistenziali di importo pari o superiore alla soglia europea (750.000 euro) è regolato dall'applicazione delle "vigenti norme provinciali riguardanti l'affidamento dei servizi sociali [...] integrate [...] dalle disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE";

considerato che la Giunta comunale, aderendo alle proposte dello scrivente Servizio, con la succitata deliberazione ha deciso di procedere all'affidamento del servizio medesimo mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per le seguenti motivazioni:

1) la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per il lotto o i lotti di interesse, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;

2) nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di partecipazione (generali e speciali) che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere

a garanzia della sua affidabilità;

3) la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

4) con una procedura aperta è possibile prevedere una durata contrattuale superiore ai 3 anni che da un lato consente di razionalizzare lo sforzo organizzativo da parte dell'Amministrazione in termini di tempi e risorse impiegati e, dall'altro, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che essi potrebbero dedicare per un contratto di durata più limitata, si prefigge una riduzione del rischio di discontinuità educativa e gestionale, a vantaggio innanzitutto dell'utenza, che per un servizio di questo tipo costituisce un elemento di particolare importanza vista la delicatezza delle relazioni, ma anche per l'Amministrazione, le imprese ed i propri dipendenti, dando una maggior stabilità;

preso atto che lo scrivente Servizio, in coerenza con quanto già sperimentato nelle procedure di gara espletate nel corso degli ultimi anni, propone di ricorrere all'utilizzo della procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 108 del D.Lgs. 36/2023 e 17 della legge provinciale n. 2/2016, essendo il servizio oggetto della gara caratterizzato dall'alta intensità di manodopera e, come già indicato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 61 di data 4 giugno 2024 sopra citata, in quanto la stessa è funzionale alle esigenze dell'Amministrazione e al mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio;

rilevato che ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.3 allo stesso la procedura aperta, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si conclude nel termine massimo di nove mesi fermo restando quanto previsto dall'Allegato I.3 in relazione alla possibilità di proroga del suddetto termine;

preso atto che il servizio di nido costituisce, ai sensi della normativa provinciale di riferimento ovvero la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., la minima unità autonoma e funzionale, a sua volta suddivisa in singoli lotti, individuati in ragione della struttura presso la quale il singolo servizio deve essere erogato;

preso atto che agli operatori economici partecipanti alla gara sarà data la possibilità di presentare l'offerta per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti e che la peculiare tipologia del servizio in gara, qual è il servizio di nido, non consente un'ulteriore suddivisione poiché ciò determinerebbe una possibile compromissione dell'unitarietà del servizio erogato. Dello stesso fanno intrinsecamente parte, oltre alle attività strettamente educative, anche attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti;

considerato che il mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio è garantito da vari elementi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la previsione di requisiti di partecipazione alla procedura che garantiscono professionalità ed esperienza (recente) in servizi analoghi al fine di essere garantiti rispetto alla serietà e professionalità dei potenziali soggetti gestori, requisiti che saranno dettagliati con successiva determinazione dirigenziale;

- attenzione all'aspetto qualitativo, sia dal punto di vista pedagogico-educativo che gestionale, nell'offerta tecnica, prevedendo in minima parte criteri matematici di attribuzione del punteggio e principalmente criteri qualitativi in modo da consentire una valutazione approfondita delle capacità gestionali dell'offerente;

- previsione, nel punteggio dell'offerta tecnica, di una soglia di sbarramento per cui il mancato raggiungimento, prima della riparametrazione, di un punteggio pari a 35 punti su 85

comporta l'esclusione automatica dalla gara. Infatti per le sue caratteristiche di complessità e delicatezza data la particolare tipologia di utenza a cui si rivolge il servizio e per l'elevato livello qualitativo che questo ha raggiunto nell'ambito dei nidi comunali, l'Amministrazione comunale ritiene che il concorrente debba dimostrare di possedere gli strumenti minimi e indispensabili atti ad offrire adeguate garanzie di affidabilità, di continuità, di capacità progettuale, gestionale e organizzativa che si evidenziano con il raggiungimento di almeno una soglia minima di punteggio quale quello definito;

- costante monitoraggio del rispetto di quanto previsto in sede di gara nel corso della gestione del contratto (sia con controllo documentale che per mezzo di sopralluoghi, verifiche sul campo e incontri di confronto);

- linee guida comuni tese a garantire un'uniformità di gestione e di livello qualitativo all'utenza tra gestione diretta e indiretta;

considerato che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica;

dato atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

preso atto che nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati considerati gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso, al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara. In particolare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenuto conto dell'elenco non esaustivo contenuto nell'art. 17, comma 5, della Legge Provinciale n. 2/2016, per i lotti in questione la suddivisione proposta degli 85 punti dell'offerta tecnica è effettuata tra 5 diverse parti (A,B,C,D,E) complessivamente omogenee tra i lotti, salvo le differenziazioni che sono di seguito evidenziate. I vari punti delle offerte tecniche, pur mantenendo la stessa strutturazione, richiedono la trattazione di elementi, ove possibile, diversificati a seconda del singolo lotto allo scopo di differenziare le proposte progettuali e di valorizzare aspetti specifici della gestione del servizio sia dal lato educativo che gestionale;

preso, in particolare, atto che:

- la prima parte (blocco A) è analoga per tutti i lotti, contenendo elementi di valutazione fondamentali (organizzazione dei gruppi e progettazione della giornata educativa). In questa parte vengono richieste proposte inerenti sia a specifici aspetti teorici ma anche operativi, con riguardo alle modalità pedagogico-organizzative da mettere in atto nella composizione dei gruppi dei bambini (10 punti) e nella proposta di organizzazione di una giornata educativa (10 punti) per un totale di 20 punti;

- la seconda parte (blocco B), che assegna un totale di 24 punti, prevede un elemento uguale a tutti i lotti relativo ad una "Progettazione delle azioni e degli interventi, anche a carattere innovativo, volti a promuovere l'alleanza nido/famiglie anche con il coinvolgimento di altre realtà e/o servizi del territorio". Presenta poi altri due elementi di valutazione, variabili tra i vari lotti, volti a porre attenzione agli aspetti educativi relativi al servizio. A titolo di esempio saranno valutate a seconda del singolo lotto: proposte di progettazione educativa per i diversi gruppi di bambini, proposte per incontri con i genitori e i bambini, proposte di progettazione educativa per l'accoglienza e l'ambientamento, proposte di progettazione educativa del momento di cura del sonno, proposte di progettazione educativa del momento di cura del ricongiungimento, proposte di progettazione educativa per la promozione della continuità con il territorio di riferimento, delle relazioni intergenerazionali e lo sviluppo di comunità, ecc...

considerato che la riserva di una così consistente quota di punteggio (44 punti su 85) a

favore degli aspetti educativi (parti A e B) discende dal fatto che tali elementi costituiscono il fulcro della progettazione educativa di un servizio di nido: per ciascuno dei lotti si tratta di aspetti sostanziali legati all'operatività e alle scelte educative concrete che il soggetto gestore si impegna a realizzare e che l'Amministrazione, nell'esecuzione del contratto, verifica costantemente attraverso un monitoraggio continuo dei processi di erogazione del servizio in coerenza, tra l'altro, con il Progetto pedagogico del Comune di Trento, al fine di accertare l'effettiva qualità del servizio erogato;

- la terza parte (blocco C), che assegna un totale di 12 punti, riguarda gli aspetti gestionali inerenti al personale impiegato nel servizio di nido (escluso l'eventuale prolungamento orario), ponendo l'attenzione all'articolazione dell'orario settimanale del personale impiegato in ciascuna struttura;

- la quarta parte (blocco D), che assegna un totale di 15 punti prevede la valutazione degli aspetti gestionali inerenti al personale impiegato nel servizio di nido (escluso l'eventuale prolungamento orario) con particolare riferimento alla sostituzione ed alla gestione delle assenze del personale del personale ed alla formazione dello stesso inerente allo svolgimento del servizio di nido d'infanzia, previste per il personale per ciascun anno educativo, ulteriore rispetto alle ore di formazione obbligatoria previste dalla Provincia Autonoma di Trento ed alle ore di formazione obbligatoria per legge. Nel blocco D è, altresì, prevista la partecipazione ad un corso di disostruzione pediatrica e il possesso del relativo certificato rilasciato da un ente certificatore.

- la quinta parte (blocco E), che assegna un totale di 14 punti, riguarda la percentuale di peso dei prodotti di provenienza biologica sul totale del peso dei prodotti acquistati per la preparazione dei pasti e la quota percentuale di prodotti, acquistati su base annuale, provenienti da cooperative sociali sul totale dei prodotti utilizzati nella preparazione dei pasti. Tale parte, inoltre, riporta l'attribuzione di punteggio in caso di possesso di certificazione UNI 11034 per i servizi all'infanzia volto alla tutela e alla sicurezza dei minori, di certificazione in materia di conciliazione famiglia/lavoro ovvero dimostrazione di aver attuato un'organizzazione delle risorse umane intesa a realizzare la conciliazione tra lavoro e vita privata dei propri dipendenti e in caso di possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri. In tale blocco è, altresì, prevista l'attribuzione di ulteriori due punti per la sinteticità ed esaustività nella redazione dell'offerta tecnica;

considerato che al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, si ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente. Al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, si procederà come segue: per gli elementi comportanti una valutazione discrezionale, l'attribuzione del punteggio avverrà assegnando a ciascuno di essi, da parte di ogni membro della Commissione, un coefficiente iniziale compreso tra 0,0 e 1,0 e il relativo giudizio; per ogni elemento si procederà successivamente a trasformare la media dei coefficienti dei singoli Commissari in coefficienti definitivi, riportando al valore 1 la media più alta tra le offerte ricevute e proporzionando a tale media massima le altre medie; una volta attribuito il coefficiente definitivo a ciascun elemento, il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente definitivo medesimo per il punteggio massimo fissato per l'elemento considerato;

considerato che la possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto di seguito indicato, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

visto che con riferimento alla valutazione dell'offerta economica, considerando che si tratta di

servizio ad alta intensità di manodopera, il punteggio viene individuato facendo ricorso alla formula matematica non lineare c.d. "quadratica", basata sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi. Si ritiene di applicare tale formula in quanto permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti. Tenuto conto della tipologia del servizio e della necessità di mitigare la premialità dei ribassi eccessivi in funzione dell'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi si ritiene che il valore dell'esponente " α " debba essere pari a 0,3;

atteso che, ai fini della determinazione circa l'anomalia dell'offerta, sono valutate la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, sulla base di elementi specifici inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 (costi della manodopera ed oneri aziendali). Nello specifico, per la valutazione dell'anomalia si intende utilizzare il seguente criterio: laddove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Tale criterio permette di considerare nell'insieme sia il punteggio attribuito all'offerta tecnica che quello attribuito all'offerta economica e, solo nel caso in cui entrambi gli elementi superino la soglia dei quattro quinti del punteggio, l'offerta sia considerata anomala;

dato atto che si consente il subappalto, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa e le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze. Non si ritengono invece subappaltabili il servizio educativo, la pulizia ordinaria dei locali e il confezionamento dei pasti. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e manutenzione;

rilevato che la succitata limitazione del subappalto è giustificata dalla particolarità e delicatezza del servizio in oggetto e dalla conseguente esigenza di dare priorità agli aspetti educativi (diretti e indiretti); risulta pertanto opportuno che le prestazioni principali siano svolte in maniera coerente dal soggetto aggiudicatario, tenuto conto dei requisiti di partecipazione e di quanto presentato in offerta tecnica;

precisato che, oltre a quanto esposto sopra, la scelta di limitare il subappalto nei termini descritti deriva anche dall'esigenza di non parcellizzare organizzativamente l'appalto ai fini della corretta gestione amministrativa-contabile del contratto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni che possono essere subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione della natura e dell'esiguità delle prestazioni subappaltabili, dell'esigenza di garantire un controllo dei luoghi di lavoro, tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

dato atto che, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'esecuzione del servizio avviene all'interno di luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, ad eccezione del nido "Orsetto Pandi" per il quale sarà fornito al termine dei lavori di ristrutturazione dell'immobile;

dato, altresì, atto che considerata la natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussistono significativi rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti dell'Amministrazione comunale o di altri appaltatori e, pertanto, non sono previsti gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;

visti i documenti denominati "Capitolato tecnico" e "Capitolato speciale – parte amministrativa" e i relativi allegati, elaborati da questo Servizio, che costituiscono il progetto di contratto e che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale

intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto;

ricordato che a norma dell'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, non sono ammesse offerte non conformi ai documenti di gara, ricevute oltre i termini, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, considerate anormalmente basse, presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria, il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;

atteso che per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, si ritiene di inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- consentire agli operatori economici interessati la possibilità di presentare l'offerta per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti e di non prevedere limiti al numero di lotti aggiudicabili ad un solo offerente;
- non procedere all'aggiudicazione del servizio nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- non procedere all'aggiudicazione del servizio nel caso in cui venga accertato l'offerta economicamente più vantaggiosa non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
- qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

ritenuto che il termine di pagamento, anche tenuto conto delle disposizioni organizzative interne, è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale – parte amministrativa e che tale termine è stato definito in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore (D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 modificato dal D.Lgs. n. 192/2012) che prevede, previa pattuizione con apposita clausola contrattuale, la possibilità di fissare il termine massimo di 50 giorni per la scadenza del pagamento laddove la particolare natura del contratto e sue caratteristiche lo giustifichino. Nel caso specifico non risulta possibile garantire il termine di 30 giorni per i pagamenti attesa la complessità e particolarità dei singoli contratti oltre a quanto previsto per adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile e di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari;

richiamata la programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi ≥ 140.000 euro” 2024-2026, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 3 di data 8 gennaio 2024, in cui sono previsti gli affidamenti per i servizi in oggetto;

visto il documento denominato “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta” - Allegato L al Capitolato speciale – parte amministrativa, elaborato dallo scrivente Servizio, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

ritenuto, altresì, che lo scrivente Servizio è disponibile a permettere di effettuare un sopralluogo tecnico presso ciascuna struttura destinata ad accogliere il servizio oggetto di affidamento, per ciascuna Impresa richiedente, e che tale sopralluogo non è obbligatorio ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, fatto salvo il nido “Orsetto Pandi” per il quale sarà possibile visionare il progetto esecutivo;

tenuto conto che l'art. 32 della L.P. n. 2/2016 e s.m., nello specifico al comma 4 septies, prevede un esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, al fine di

individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera;

atteso che il Servizio Risorse Umane, competente in merito ha informato le Organizzazioni Sindacali circa l'affidamento a terzi del nido "Orsetto Pandi", attualmente a gestione diretta, le cui conclusioni emergono dal verbale di data 13 maggio 2024;

visto che, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione relativa alla disciplina generale per l'affidamento dei nove nidi d'infanzia e la gestione in via indiretta mediante affidamento a terzi tramite appalto, con nota prot. n. 239593 di data 5 giugno 2024 sono state informate le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori dell'applicazione nella presente gara della clausola sociale di cui all'art. 32, comma 4, della Legge Provinciale n. 2/2016, e delle principali informazioni relative all'appalto stesso, rimanendo nel contempo a disposizione per fornire ulteriori informazioni;

dato atto che in data 21 giugno 2024, anche a seguito di espressa richiesta delle Organizzazioni Sindacali, si è tenuto un incontro tra queste ultime e l'Amministrazione, in occasione del quale sono stati discussi vari aspetti inerenti le ricadute occupazionali in vista dei nuovi appalti;

atteso che il Servizio di merito precisa che a conclusione dell'incontro le Organizzazioni sindacali si sono dichiarate soddisfatte dei chiarimenti forniti;

ritenuto di richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara di corredare la propria offerta – ad assicurazione della serietà della stessa – con una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo del/i lotto/i di interesse. Il valore della garanzia provvisoria potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023;

considerato che la misura della garanzia provvisoria così fissata è ritenuta proporzionata e adeguata alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, senza costituire un eccessivo onere alla partecipazione per gli operatori economici;

atteso che – ai fini della valutazione tecnica delle offerte, della compilazione della singola graduatoria e della conseguente aggiudicazione definitiva – verrà nominata, con specifica determinazione dirigenziale, una Commissione ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

ritenuto, al fine di garantire che il contratto sia eseguito con la necessaria professionalità e capacità tecnica e con l'adeguata affidabilità tecnico-organizzativa che i concorrenti siano in possesso, a pena di esclusione, oltre che dei requisiti generali anche dei requisiti esposti di seguito (requisiti di ordine speciale), che, a norma art. 100, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, sono ritenuti attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto:

a) requisito di idoneità professionale (art. 100, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. 36/2023): iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;

b) capacità tecniche e professionali (art. 100, comma 1, lettera c) e art. 100, comma 11 del D.Lgs. 36/2023): gli operatori economici devono dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, considerate la complessità e delicatezza del servizio di nido, caratterizzato da una particolare tipologia di utenza. In particolare è richiesta, in coerenza con i più recenti affidamenti, l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia per almeno 2 interi anni educativi, maturata negli ultimi 3 anni precedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara (anno educativo 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023). A tal fine si precisa che vengono considerate esperienze maturate in servizi rivolti ai bambini, compresi nella fascia di età da 0 a 6 anni, (comprendenti anche il servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti) e non costituiscono titolo per la partecipazione alla gara l'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia;

precisato che a tale riguardo valgono le seguenti specifiche:

- la definizione di “anno educativo” quale periodo di apertura del servizio pari ad almeno 10 mesi continuativi;
- la previsione di una capienza minima del servizio già gestito rispetto alle dimensioni dei nidi posti in gara, a garanzia delle capacità organizzative e gestionali dell'impresa. In particolare, si ritiene che tale capienza debba essere per ciascun lotto almeno pari a quella del nido di minor dimensione tra quelli posti in gara (P.V. Tonini), ossia pari a n. 26 posti;
- la definizione puntuale della tipologia di servizio svolto “a tempo pieno” ovvero un servizio aperto con orario base di almeno 8 ore al giorno, indipendentemente dalla previsione di eventuali forme di flessibilità ulteriori rispetto all'orario base;

atteso che il possesso di tale requisito di esperienza risulta necessario al fine di garantire che l'Impresa partecipante alla gara (che ha ad oggetto un servizio al tempo stesso complesso e delicato come un servizio alla prima infanzia) possa risultare affidabile. Dal punto di vista gestionale si sottolinea l'esigenza che l'esperienza sia (relativamente) recente per cogliere gli ultimi orientamenti sia in materia pedagogico educativa che strettamente organizzativa e gestionale, anche sulla base della normativa di riferimento. E' importante inoltre che l'esperienza riguardi anche il servizio di ristorazione che costituisce per l'Amministrazione uno degli elementi complementari ma qualificanti del servizio di nido d'infanzia. E' presente infatti una sola prestazione principale e non vi sono prestazioni secondarie;

precisato, inoltre, che in generale i requisiti richiesti corrispondono all'esigenza di garantire l'Amministrazione rispetto all'esperienza del potenziale affidatario in merito a servizi strutturati in modo quanto più possibile omogeneo rispetto a quelli posti in gara;

dato atto che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo (art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023) il requisito dell'esperienza pregressa deve essere dimostrato dall'ATI nel suo insieme fermo restando che non può partecipare un soggetto che abbia un'esperienza inferiore ad un intero anno educativo (come sopra definito) compresa la capogruppo, che deve avere il requisito in misura maggioritaria. Ciò in quanto l'Amministrazione ritiene che, data la complessità e la delicatezza di un servizio rivolto ad una fascia d'età 0-3 anni, un intero anno educativo rappresenti la durata minima, seppur anche in sinergia con altri soggetti, per progettare e mettere in campo le competenze utili alla gestione di un nido. Ciò per garantire una relazione sufficientemente strutturata con i bambini, le famiglie e l'Amministrazione. In particolare, per il requisito di capacità tecnica e professionale si ritiene di prevedere che lo stesso sia posseduto nelle forme di cui sopra, in quanto, considerata la natura specialistica delle prestazioni richieste dall'appalto, è necessario garantire sia che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento possieda una minima esperienza, sia che la capogruppo possieda la stessa in misura maggioritaria visto il ruolo rivestito nel raggruppamento;

ricordato che, atteso il valore economico superiore a un milione di euro del contratto, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere durante l'esecuzione dell'appalto tra la stazione appaltante e l'operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, le Parti si rivolgono al Collegio Consultivo Tecnico (CCT) appositamente nominato;

visto l'art. 222, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, a mente del quale “L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche [...]”;

preso atto che con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 309 del 27 giugno 2023 è stato approvato lo “Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui “successivamente

all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”.

preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici” è stato stabilito che “Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell’Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all’art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234”;

preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato in particolare con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

rilevato che le norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell’ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che trovano immediata applicazione nell’ordinamento locale;

rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell’ANAC sopra citato e apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell’Amministrazione comunale);

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia adottato dal Consiglio comunale in data 28.6.2007 con deliberazione n. 70, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare di data 22.11.2016 n. 132;
- la L.P. 12 marzo 2002 n. 4, come modificata dalla L.P. 19 ottobre 2007 n. 17;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e la Direttiva 2014/24/UE;
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 di data 4 giugno 2024, di fissazione della disciplina generale e individuazione della modalità di gestione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 178 dd. 1 luglio 2024, immediatamente eseguibile, di approvazione degli indirizzi per la gara;
- la nota del Servizio Servizi all’infanzia e istruzione da ultimo di data 27 giugno 2024 prot. n. 261042;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 29.12.2023, prot. n. 119/2023/05 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di approvare gli elaborati denominati “Capitolato tecnico” e “Capitolato speciale – parte amministrativa”, unici per i cinque lotti in gara, comprensivo quest’ultimo dei relativi allegati, tra cui l’elaborato denominato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta” allegato L al Capitolato speciale – parte amministrativa nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell’offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, redatto per la gara in oggetto dallo scrivente Servizio che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l’Amministrazione e l’operatore economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili sia in sede di gara, sia nell’esecuzione dei contratti;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di:
LOTTO 1: servizio di nido d’infanzia a tempo pieno presso la struttura “G. Rodari”;
LOTTO 2: servizio di nido d’infanzia a tempo pieno presso la struttura di “Martignano;”
LOTTO 3: servizio di nido d’infanzia a tempo pieno presso la struttura “P.V. Tonini”;
LOTTO 4: servizio di nido d’infanzia a tempo pieno presso la struttura di “Meano”;
LOTTO 5: servizio di nido d’infanzia a tempo pieno presso la struttura “Orsetto Pandi”;
nel rispetto dei C.A.M. vigenti, redatto dall’Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;

3. di indire una procedura di gara su cinque lotti per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso le strutture "G. Rodari", "Martignano", "P.V. Tonini", "Meano" e "Orsetto Pandi" nel rispetto dei C.A.M. vigenti;
4. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m. secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 61 di data 4 giugno 2024 e dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 178 di data 1 luglio 2024, immediatamente eseguibile;
5. di approvare l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
6. di stabilire, come già indicato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 61 di data 4 giugno 2024 che il servizio avrà una durata di sette anni, fatta eccezione per il servizio presso la struttura "Orsetto Pandi" la cui durata sarà di sei anni; in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto previa adeguata motivazione. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023;
7. di subordinare, per ciascun lotto, il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente atto con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
8. di indicare quale Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, secondo le funzioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 e responsabile della gestione dei contratti ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera g) del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio servizi all'infanzia e istruzione;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione dei contratti, nella forma pubblico-amministrativa, la sottoscritta Dirigente del Servizio servizi all'infanzia e istruzione;
10. di prenotare la spesa complessiva per l'affidamento dei servizi in oggetto per l'intera durata contrattuale pari ad euro 21.846.669,62 e di imputare la spesa ai capitoli indicati nel prospetto dati finanziari, che presentano la necessaria disponibilità. Tale somma è così suddivisa per i cinque lotti in oggetto e per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:
 - la spesa complessiva per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia "G. Rodari" è pari a euro 4.691.316,63 da impegnare secondo quanto sotto riportato per ciascun anno di durata contrattuale:

Capitolo	Descrizione	Esercizio	Importo euro
723	Nidi d'infanzia e servizi integrativi: contratti di servizio di nidi d'infanzia (ril. Iva)	2025	243.704,76
		2026	670.188,09
		2027	670.188,09
		2028	670.188,09
		2029	670.188,09
		2030	670.188,09

		2031	670.188,09
		2032	426.483,33
Totale			4.691.316,63

- la spesa complessiva per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia **"Martignano"** è pari a euro 4.878.600,11 da impegnare secondo quanto sotto riportato per ciascun anno di durata contrattuale:

Capitolo	Descrizione	Esercizio	Importo euro
723	Nidi d'infanzia e servizi integrativi: contratti di servizio di nidi d'infanzia (ril. Iva)	2025	253.433,77
		2026	696.942,87
		2027	696.942,87
		2028	696.942,87
		2029	696.942,87
		2030	696.942,87
		2031	696.942,87
		2032	443.509,10
Totale			4.878.600,11

- la spesa complessiva per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia **"P.V. Tonini"** è pari a euro 3.373.620,25 da impegnare secondo quanto sotto riportato per ciascun anno di durata contrattuale:

Capitolo	Descrizione	Esercizio	Importo euro
723	Nidi d'infanzia e servizi integrativi: contratti di servizio di nidi d'infanzia (ril. Iva)	2025	175.253,00
		2026	481.945,75
		2027	481.945,75
		2028	481.945,75
		2029	481.945,75
		2030	481.945,75
		2031	481.945,75
		2032	306.692,75
Totale			3.373.620,25

- la spesa complessiva per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia **"Meano"** è pari a euro 3.627.897,04 da impegnare secondo quanto sotto riportato per ciascun anno di durata contrattuale:

Capitolo	Descrizione	Esercizio	Importo euro
----------	-------------	-----------	--------------

723	Nidi d'infanzia e servizi integrativi: contratti di servizio di nidi d'infanzia (ril. Iva)	2025	188.462,18
		2026	518.271,01
		2027	518.271,01
		2028	518.271,01
		2029	518.271,01
		2030	518.271,01
		2031	518.271,01
		2032	329.808,82
Totale			3.627.897,04

- la spesa complessiva per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia "Orsetto Pandi" è pari a euro 5.275.235,59 da impegnare secondo quanto sotto riportato per ciascun anno di durata contrattuale:

Capitolo	Descrizione	Esercizio	Importo euro
723	Nidi d'infanzia e servizi integrativi: contratti di servizio di nidi d'infanzia (ril. Iva)	2026	319.711,25
		2027	879.205,93
		2028	879.205,93
		2029	879.205,93
		2030	879.205,93
		2031	879.205,93
		2032	559.494,68
Totale			5.275.235,59

11. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Marcella Seppi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 01/07/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale

N. 18/ 41

di data 01/07/24

Oggetto: D.LGS. 36/2023 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO:

- PRESSO LA STRUTTURA "G. RODARI"
- PRESSO LA STRUTTURA DI "MARTIGNANO"
- PRESSO LA STRUTTURA "P.V. TONINI"
- PRESSO LA STRUTTURA DI "MEANO"
- PRESSO LA STRUTTURA "ORSETTO PANDI"

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA STIMATO PER 7 ANNI (6 ANNI PER IL NIDO "ORSETTO PANDI") EURO 17.907.106,25 (ONERI FISCALI ESCLUSI). INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2025	12011.03.00723	U.1.03.02.15.010	1801			860.853,7 1	"	137142 (1233102 5)
U	P	2026	12011.03.00723	U.1.03.02.15.010	1801			2.687.058 ,97	"	137143 (1233102 7)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 2 luglio 2024